

Decisione n.14 del 6 giugno 2024

OGGETTO: Dott.ssa (*Omissis*)- Richiesta di riesame denegato accesso documentale ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90 - Comune di (*Omissis*)- (202416243)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTE la L. n.241/1990 e ss.ii.mm. e, in particolare, il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale) e la L.R. n.126/1995;

VISTA la nota del 28/02/24 con la quale Dott.ssa (*Omissis*) si è rivolta a quest'Ufficio per chiedere, ai sensi dell'art.25 della L.241/90, il riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) alla sua richiesta del 23/03/24, finalizzata ad ottenere copia degli “*esposti prot. n.1569 del 04/03/24, prot. n.1931 e n.1933 del 18/03/24 a firma di (*Omissis*) contro la sottoscritta*”;

ACCERTATO che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

VISTA la nota prot. n.291 del 23/04/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 20 giorni e disposto la sospensione di 20 giorni dei termini fissati dalla legge per la decisione;

TENUTO CONTO che, scaduto il termine di 20 giorni, l'Amministrazione comunale non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica;

CONSIDERATO che l'articolo 24 della legge n.241 del 1990, all'ultimo comma, stabilisce che “*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*” (c.d. accesso difensivo o defensionale);

RITENUTO CHE ai sensi della L. n.241/90, sussiste, nel caso di specie, in capo all'istante un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso, come espressamente previsto dalla medesima Legge;

RITENUTO:

- che nel caso di specie sussistano, *ex art.22, L. n.241/90*, i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione;
- che, in particolare, la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;
- che gli atti sono detenuti dal Comando di Polizia Locale del Comune (Omissis) e quindi facilmente reperibili.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art.25, c.4 L. n.241/90

DECIDE

- di **ACCOGLIERE** l'istanza di riesame del denegato accesso del Dott.ssa(Omissis), volta ad ottenere dal Comune di (Omissis) l'ostensione della documentazione indicata in premessa;
- che la presente decisione sia comunicata a cura dell'Ufficio all'istante e al Comune di (Omissis).

Il Difensore Civico Regionale
- Avv. Umberto Di Primio-

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.